

## **TI\_GERICHTE 52.2001.22 vom 5. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.22)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.22 du 5 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.22 del 5 febbraio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.22 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.22 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00022 Lugano 5 febbraio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Tamara Merlo, vicecancelliera statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 del Municipio di \_\_\_\_\_ contro la decisione 22 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5790) che annulla la risoluzione 15 maggio 2000 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato a \_\_\_\_\_ la licenza edilizia per la posa di tre roulotte ed una pergola sul mappale n. \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 30 gennaio 2001 del Consiglio di Stato; - 6 febbraio 2001 del prof. dr. med. \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che, il 1° settembre 1999, \_\_\_\_\_ ha presentato una domanda di costruzione in sanatoria, avente ad oggetto la posa di tre roulotte e la formazione di un pergolato aperto al mappale n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_; che, nei termini di pubblicazione, il prof. dr. med. \_\_\_\_\_ ha interposto opposizione al progetto; che, raccolto il parere favorevole del Dipartimento del territorio, con risoluzione 15 maggio 2000 il municipio di \_\_\_\_\_ ha respinto l'opposizione del prof. dr. med. \_\_\_\_\_ ed ha rilasciato la richiesta licenza edilizia; che, adito dal prof. dr. med. \_\_\_\_\_, il Consiglio di Stato con decisione 22 dicembre 2000 ha annullato la predetta risoluzione municipale, avendo giudicato carenti i piani di costruzione su cui era stata fondata, ed ha condannato il comune di \_\_\_\_\_ a rifondere fr. 400.-- al prof. dr. med. \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili; che il municipio di \_\_\_\_\_ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, chiedendone l'annullamento; l'esecutivo comunale nega recisamente che la documentazione fosse insufficiente e censura altresì la condanna al pagamento delle ripetibili; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il prof. dr. med. \_\_\_\_\_; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia, e detentore della qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LE non conosce l'istituto del ricorso

dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde ; RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di \_\_\_\_\_, STA 27 novembre 2001 in re municipio di \_\_\_\_\_; ZBl 1995, 474); che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari, Commentario, 1996, ad art. 21 LE, nn. 931, 954 s.); che il municipio di Tegna non è legittimato a ricorrere nemmeno in merito alle ripetibili, dal momento che il Consiglio di Stato ha, correttamente, condannato il comune al pagamento delle stesse; che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso; che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente; che, del resto, neppure è dato il diritto del comune di ricorrere contro una decisione che annulla una licenza edilizia, qualora l'interessato - come nel caso di specie - abbia rinunciato ad impugnare detta decisione (Scolari, op. cit., n. 957, e giurisprudenza ivi citata); che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; il ricorrente dovrà rifondere un'indennità per ripetibili al prof. dr. med. \_\_\_\_\_, patrocinato da un legale; visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Il ricorrente rifonderà al prof. dr. med. \_\_\_\_\_ un'indennità di fr. 200.-- per ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.